

Risposta lettera del 20/03/2000

da : R.L.S.
a : R.S.P.P.
p.c.: D.A. - R.S.U.

OGGETTO : "Risposta lettera RSPP del 20/03/2000 sui VDT e sull'informazione e formazione dovuta a tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza."

Con la presente vorremmo puntualizzare alcune questioni che forse sfuggono all'RSPP inerenti tre importantissime tematiche che sono tra loro messe in stretto legame dalla "626" e da altre leggi:

- 1) **VDT**: i videoterminali ed il loro impiego sono oggetto di precise norme tra cui:
 - I. **Direttiva comunitaria CEE/CEEA/CE n.270 del 29 maggio 1990**
" I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi dei posti di lavoro per determinare le condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e i problemi di affaticamento"
 - II. **Circolare n.113 del 12 dicembre 1989**
 - III. **Circolare n.71911 del 22 febbraio 1991**
 - IV. **D.Lgs.626/94**
Art.56 comma 1 "il datore di lavoro fornisce ai lavoratori **informazioni**...sulle misure applicabili al posto di lavoro...sulle modalità di svolgimento delle attività...sulla protezione degli occhi e della vista"
 - V. **D.Lgs.242/96**
Art.9 comma 1 "**il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione** sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni"

Vorremmo ricordarle che l'articolo da Lei citato, 51 comma 1 lettera c, è stato bocciato dalla Corte di Giustizia Europea che lo ha considerato non conforme alle normative europee.

La sentenza di Lussemburgo stabilisce che le prescrizioni europee si applichino a tutela di tutti i lavoratori e che pertanto, ogni postazione di videoterminale, indipendentemente da chi vi lavora, deve rispettare la direttiva Ue 270/90.

Le ricordiamo, inoltre, che sono mesi che Lei, come da accordi, doveva dotare tutti i videoterminali dell'opuscolo "VDT E SALUTE" (dossier ambiente)

2) Formazione....

3) Informazione: vorremmo farle notare che il D.Lgs.626/94 fa una netta distinzione tra informazione e formazione dedicando loro due differenti articoli di legge (Titolo 1 capo VI art.21 informazione - art.22 formazione) legandoli tra loro solo con la dizione **...ciascun lavoratore** ...dizione che non sembra da Lei recepita.

Addirittura il Legislatore ha ritenuto così importanti questi articoli che li ha inseriti tra gli articoli sanzionabili non solo pecuniariamente (Titolo IX Sanzioni art.89 comma 2 lettere a) b) art.90 comma 1 lettera b)

L'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) sta predisponendo un percorso di microprogettazione formativa, per qualificare alla progettazione e realizzazione degli interventi informativi e formativi nei luoghi di lavoro gli RSPP.

Entro l'anno sarà anche disponibile un percorso di "Formazione formatori" (metodologie didattiche per gli adulti, tecnica di gestione d'aula, capacità di valutazione del percorso formativo e dei discenti, etc.) per i formatori secondo i canoni dell'andragogia (educazione degli adulti).

Come vede forse lei è rimasto uno dei pochi che ancora non ha capito, o non vuole capire, la differenza tra formazione ed informazione e noi, a tal proposito, gradiremmo un atteggiamento, a tal riguardo, più consono.

28 marzo 2000